ALLEGATO 2

Bando per l'attuazione del tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2020 – annualità 2021

Indice generale

1 Descrizione delle finalità del tipo di operazione	2
2 Condizioni di ammissibilità	
3 Criteri di selezione delle domande	
4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili	4
5 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni	
di operazione	8
6 Fissità degli appezzamenti	10
7 Determinazione delle superfici	10
8 Definizione del quadro finanziario	10
9 Adempimenti procedurali	10
9.1 Domanda di aiuto e di pagamento	10
9.2 Domanda di estensione	11
9.3 Modifiche, termini, ritardi	12
9.4 Mancata presentazione della domanda annua di	pagamento12
9.5 Fasi del procedimento prima annualità	
9.6 Formazione e gestione delle graduatorie e degli e	lenchi dei beneficiari13
10 Condizionalità	14
11 Requisiti minimi	14
12 Attività agricola	14
13 Clausola di revisione	14
14 Causa di forza maggiore	15
15 Comunicazione per cause di forza maggiore	15
16 Cessione	
16.1 Cessione totale	15
16.2 Cessione parziale	
16.3 Subentro negli impegni in caso di decesso del be	
17 Conversione degli impegni	17
18 Rinunce agli impegni	18
19 Istruttoria dei recuperi	18
20 Correzione di errori palesi contenuti nelle domande	di aiuto o di pagamento18
21 Dimostrazione della corretta esecuzione degli impeg	
Allegato 1 norme tecniche produttive	
Allegato 2 Piano di fertilizzazione	26
Allegato 3 Registrazioni per le veriche degli impegni	27

1 DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DEL TIPO DI OPERAZIONE

Il tipo di operazione promuove strategie per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il miglioramento della gestione dei fertilizzanti, soprattutto di quelli azotati, e dell'irrigazione, al fine di contenere le emissioni di gas serra, in primo luogo di protossido di azoto. Inoltre contribuisce a limitare i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, incentivando anche il miglioramento delle tecniche di irrigazione.

Pertanto il tipo di operazione dispone il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie per la gestione agronomica dei terreni coltivati secondo gli impegni previsti dall'operazione per un periodo inizialmente annuale, a partire dal 15 maggio 2021, prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 2020/2220, in caso di ulteriori disponibilità finanziaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 e s.m.i. e alla Delibera di Giunta regionale n. 373: "Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana - Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agroclimatico-ambientali" per l'annualità 2021"

La presente procedura è attivata nelle more dell'approvazione delle modifiche del PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, pertanto con il presente bando viene consentita la presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari e la formazione della graduatoria degli ammessi e degli ammissibili a finanziamento è subordinata alla definitiva approvazione delle modifiche al PSR della Toscana 2014-2020.

2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Beneficiari

I soggetti beneficiari del sostegno sono gli agricoltori ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per un reato grave in materia di lavoro.

Superfici

L'impegno di durata annuale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario cui la domanda di adesione è riferita.

La superficie minima a premio per accedere alla misura, data di presentazione della domanda, deve essere pari ad almeno 1 ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 ha interamente interessati da tali colture.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio.

L'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici" interessa le sole colture irrigue per le annualità in cui sono effettuate; la superficie minima a premio deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,50 ha.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

Le superfici ammesse a premio e detenute con valido titolo di possesso, individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015), devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

3 CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

I criteri vengono verificati e valutati con riferimento all'ultimo piano di coltivazione oggetto della domanda di aiuto.

Principio	Criterio	Punteggio		
l Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree di salvaguardia >75%	12		
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle aree di salvaguardia $>50\%$ e $\leq 75\%$	11		
II Zone ZVN	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >75%	10		
	b)UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN >50% e ≤ 75%	9		
punteggi di cui ai principi I e II non sono cumulabili.				
Coesistenza aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs.	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN >75%	10		
n.152/2006 e Zone ZVN	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN $>50\%$ e $\leq 75\%$	9		
% raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.				
IV SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >75%	7		

	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 >50% e ≤ 75%	6
V Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle Aree Protette e sir >75%	4
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nelle Aree Protette e sir >50% e ≤ 75%	2
I punteggi di cui ai principi IV e V non sono cumulabili		
VI Coesistenza SITI Natura 2000 e Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 e aree protette e sir >75%	4
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 aree protette e sir >50% e ≤ 75%	2
% raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.		

Il criterio di cui al punto I "Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006" è attivato solo a seguito dell'approvazione dei relativi perimetri nonché della successiva acquisizione nel Sistema Informativo di ARTEA, almeno dieci giorni prima della stesura della graduatoria da parte di ARTEA stessa.

I criteri di cui ai principi IV, V e VI fanno riferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

4 Indicazione della tipologia degli impegni finanziabili

L'operazione prevede l'attivazione dei seguenti impegni finanziabili:

- 1. "Miglioramento della gestione degli input chimici"
- 2. In presenza di colture irrigue è obbligatoria l'adesione all'impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici" sempre in associazione con l'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici".

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino utilizzando registri cartacei o informatici, compresi quelli messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo.

L'elenco delle registrazioni necessarie per le verifiche degli impegni sono riportate nell'allegato 3.

A partire dal 1° ottobre 2021 il richiedente è obbligato alla tenuta dei registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da Artea nel proprio sistema informativo tramite il c.d. Quaderno delle registrazioni di cui alla Delibera di G.R n. 1082/2019.

Le istruzioni per l'accesso e per il suo utilizzo sono disponibili sul sito di Artea alla pagina: https://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/misure.asp?ac=false&varTipo=44

L'aggiornamento dei registri deve essere effettuato entro 15 giorni dall'esecuzione dell'intervento o dell'operazione colturale o dall'acquisto dei prodotti.

Il Quaderno delle Registrazioni può essere utilizzato dalle aziende anche per assolvere agli obblighi di registrazione delle proprie attività derivanti dalle vigenti normative tra cui gli adempimenti relativi alla registrazione previsti dall'art.16 comma 3 del Decreto Legislativo n. 150/2012 che prevede un Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

1 Miglioramento della gestione degli input chimici

1.1 Difesa e diserbo

L'impegno prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014-2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" (allegato 1) e alle schede tecniche di "Difesa e diserbo", redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

- uso dei soli principi attivi elencati per singola coltura.
- limitazione nel dosaggio dei trattamenti con lo stesso principio attivo per singola coltura anche in ragione delle limitazioni al numero massimo dei trattamenti riportate nelle schede tecniche.
- rispetto del numero dei trattamenti previsto per singola avversità e coltura.

In ogni caso l'uso del principio attivo ammesso non prescinde dai vincoli di etichetta specifici per il prodotto contenente il principio attivo stesso.

• l'obbligo della <u>taratura strumentale</u> (punto A.3.7 "Regolazione o taratura strumentale volontaria effettuata presso i centri prova" del Piano di azione nazionale di cui al Dlgs n.150/2012) delle irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati entro 12 mesi dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo:

• ad esclusione dei diserbanti "graminicidi specifici" tutti gli altri erbicidi chimici devono essere utilizzati a dosi dimezzate rispetto a quanto riportato nella scheda tecnica di diserbo di cui alla L.R. n.25/99.

Difesa e diserbo aree di salvaguardia:

L'impegno che prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014- 2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute

con metodo dell'agricoltura integrata" e delle schede di produzione redatte per singola coltura, di cui alla l.r.n.25/99 e loro aggiornamento, essendo ricompreso nei requisiti minimi, non è remunerato.

Dal momento della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) è previsto e remunerato unicamente il seguente impegno:

• obbligo della taratura strumentale (punto A.3.7 del Piano di azione nazionale di cui al Dlgs n.150/2012) delle irroratrici effettuata presso centri prova autorizzati entro 12 mesi dalla chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo:

dal momento della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) non sono previsti e remunerati gli impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione al diserbo essendo ricompresi nei requisiti minimi.

1.2 Fertilizzazione

L'impegno prevede il rispetto delle "Norme tecniche agronomiche" di cui all' allegato al PSR 2014-2020 "Stralcio dei principi generali della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con metodo dell'agricoltura integrata" (allegato 1), e alle schede di produzione redatte per singola coltura, di cui alla l. r. n.25/99 e loro aggiornamento, in riferimento ai soli obblighi sotto riportati:

• esecuzione per le superfici oggetto di pagamento delle analisi del terreno, prima della stesura del primo piano di fertilizzazione, in ragione dell'estensione della superficie della coltura.

Le analisi e il piano di fertilizzazione sono predisposti a partire dalle colture autunno-vernine 2021/2022 ammesse a pagamento.

Nel caso in cui le analisi siano state effettuate nei due anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto queste devono essere ripetute entro il termine di presentazione della domanda di pagamento. Le analisi effettuate oltre i due anni precedenti la presentazione della domanda non soddisfa l'impegno sopra richiamato.

Per le colture già in campo al momento dell'assunzione dell'impegno e per quelle successive non ammesse a pagamento non vige l'obbligo dell'effettuazione delle analisi e della stesura del piano di concimazione; per queste colture devono comunque essere rispettati i massimali degli apporti fertilizzanti previsti dalle schede tecniche colturali di cui alla L.R. n. 25/99.

Le analisi del terreno devono essere inserite nel Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore entro il termine stabilito per la prima domanda di pagamento.

Le analisi devono riportare i valori relativi ai parametri di cui all'allegato 1 sopra richiamato.

predisposizione annuale per ciascuna coltura del piano di fertilizzazione, redatto, datato e
firmato da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo finalizzato alla determinazione
degli apporti fertilizzanti di azoto, fosforo e potassio. Il piano dovrà essere redatto in ragione
dei fabbisogni colturali, degli apporti imputabili alla fertilità del suolo e delle perdite dovute
alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione, secondo le modalità di cui all'allegato 2.

Il piano di fertilizzazione annuale per coltura deve essere predisposto prima dell'avvio della coltura.

- Utilizzo di azoto, fosforo e potassio nel rispetto dei quantitativi determinati con il piano di fertilizzazione, se inferiori ai massimali fissati dalle schede tecniche per singola coltura;
- limitazione della quantità massima di azoto organico da somministrare entro i 170 kg/ha SAU/anno per UTE oggetto della domanda.

Impegni aggiuntivi per il tabacco in relazione alla fertilizzazione:

- per il tabacco, effettuazione delle analisi del terreno ogni 2 ha anziché 10 ha come da scheda tecnica di cui alla L.R. n.25/99
- per il tabacco, quantità massima di azoto prevista per la varietà kentucky pari a 119 Kg/ha /anno, per la varietà V.Bright ed altre pari a 74 Kg/ha/anno, con ulteriore riduzione del 26% rispetto al 30% prevista dalla relativa scheda tecnica.

2 Miglioramento della gestione degli input idrici

Sono obbligatoriamente sottoposte al presente impegno le colture dichiarate annualmente irrigue e riferite all'UTE vincolata all'impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici".

Per ciascuna coltura l'impegno prevede:

• La gestione dell'irrigazione attraverso la redazione di un bilancio idrico colturale, con il quale determinare per ciascun intervento i volumi di acqua da distribuire in relazione alla fase fenologica della coltura e all'andamento climatico.

In particolare per ciascun intervento irriguo la determinazione dei fabbisogni irrigui della coltura dovrà essere eseguita con riferimento ai seguenti parametri:

- -ETP (evapotraspirazione potenziale) del periodo di riferimento
- Kc (in funzione della coltura e della relativa fase fenologica)
- Piogge del periodo di riferimento.

Il bilancio idrico colturale dovrà contenere:

- l'indicazione dei volumi di acqua distribuiti per ciascun intervento irriguo e dei relativi parametri di riferimento (etp, kc e piogge)
- l'indicazione dei volumi irrigui totali distribuiti durante il ciclo colturale.

Impegni aggiuntivi per il tabacco

Contenimento dell'uso dell'acqua

per la varietà Kentucky, volume irriguo massimo stagionale pari a 1950 mc/ha, per la varietà
 V. Bright ed altre pari a 2.569 mc/ha; è necessaria l'installazione a inizio impegno di un contatore all'ingresso degli impianti di irrigazione a servizio della coltura.

Le inadempienze dovute al non rispetto degli impegni provocano una riduzione del pagamento fino all'esclusione dal beneficio.

Con delibera di Giunta Regionale n. 1596 del 21 dicembre 2020: "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati" e s.m.i., sono definite le riduzioni e i casi di rifiuto o revoca dell'aiuto tenuto conto della gravita, entità, durata e frequenza dell'inadempienza stessa, alla luce del DM del 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e che abroga il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 17 gennaio 2019" e s.m.i. La stessa delibera riporta le disposizioni regionali in merito al mantenimento delle condizioni di ammissibilità.

5 Indicazione della tipologia di sostegno, combinazioni e cumuli con altre misure/sottomisure/tipo di operazione

Miglioramento della gestione degli input chimici

• Vite: 430 €/ha

• Olivo e altri fruttiferi: 280 €/ha (esclusi castagneti)

• Seminativi: 100 €/ha

Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 210 €/ha

Tabacco: 600 €/ha

Miglioramento della gestione degli input idrici

• Vite: 30 €/ha

Olivo e altri fruttiferi: 30 €/ha (esclusi castagneti)

Seminativi: 30 €/ha

Ortive -Pomodoro da industria-officinali-Floro-vivaismo: 60 €/ha

Per il tabacco irriguo il premio non varia (600 €/ha)

Le colture o i gruppi di colture sono validati dalla Regione Toscana nell'ambito del catalogo delle colture di cui al DM 162/2015.

Sono ammesse a pagamento le combinazioni sulla stessa superficie solo con le operazioni 10.1.1 e 10.1.5.

In combinazione con l'operazione 10.1.1 sono concessi i seguenti premi:

- Seminativi Semina su sodo: 290 euro/ha
- Seminativi Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha
- Seminativi Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha
- Vite Inerbimento: 560 euro/ha
- Olive e altri fruttiferi inerbimento: 410 euro/ha
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 242 euro/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.5 sono concessi i seguenti premi:

• Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)

Seminativi: 240 €/haOrtive: 600 €/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è sull'UTE ma non sulla stessa superficie, pertanto non sono previsti premi specifici.

Miglioramento della gestione degli input chimici aree di salvaguardia

La concessione dei premi sotto riportati avviene alla prima domanda di pagamento successiva alla disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe di ARTEA.

• Vite: 123 €/ha

• Olivo e altri fruttiferi: 123 €/ha (esclusi castagneti)

• Seminativi: 100 €/ha

• Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 123 €/ha

• Tabacco: 189 €/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.1:

• Seminativi - Semina su sodo: 290 euro/ha

• Seminativi - Introduzione di colture di copertura: 340 euro/ha

• Seminativi - Semina su sodo e Introduzione di colture di copertura: 450 euro/ha

• Seminativi - Trasemina di leguminose su cereali: 242 euro/ha

• Vite - Inerbimento: 253 euro/ha

• Olive e altri fruttiferi - inerbimento: 253 euro/ha

In combinazione con l'operazione 10.1.5

• Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)

Seminativi: 240 €/ha

• Ortive: 600 €/ha

Con le operazioni 10.1.3 e 10.1.4 la combinazione è sull'UTE ma non sulla stessa superficie.

Eventuali adeguamenti in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura principale.

A partire dal 15 maggio 2021 è vietato l'utilizzo del principio attivo glifosato, nell'UTE oggetto di impegno, fino a tale termine vige il rispetto delle schede tecniche di "difesa e diserbo" e loro aggiornamenti, redatte per singola coltura, ai sensi della LR n. 25/99".

E' prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al par. 2 Condizioni di ammissibilità o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

6 FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "condizioni di ammissibilità" le superfici interessate dagli impegni non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno pertanto gli impegni si applicano ad appezzamenti e ad ettari fissi.

La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione e il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione e può portare alla revoca del sostegno.

Il subentro nell'impegno e possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Sono fatti salvi i casi di subentro di cui al paragrafo "Cessione".

7 DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

8 DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO

Le risorse stanziate per l'attuazione del presente bando sono pari a euro 2.300.000.

Tali risorse sono stabilite con delibera di GR n. 373: "Reg. UE 1305/2013 - Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Toscana - Sottomisura 10.1 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" per l'annualità 2021" e rappresentano una modifica finanziaria del PSR 2014-2020 che sarà effettiva solo a seguito di approvazione della modifica stessa da parte della Commissione Europea.

9 ADEMPIMENTI PROCEDURALI

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

9.1 DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la

costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione al tipo di operazione 10.1.2 "2 Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziate nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente tipo di operazione.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto, ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento, a seguito di modifica del piano di coltivazione grafico, è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

9.2 DOMANDA DI ESTENSIONE

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno. Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a

premio per il restante periodo dell'impegno iniziale. Non sono considerate estensioni ai fini dell'ammissibilità a pagamento, le superfici sottoposte ad impegno con la prima domanda di aiuto che per qualsiasi motivo non erano eligibili a pagamento ma lo diventano per scelte colturali e/o imprenditoriali.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Il richiedente dell'eventuale estensione è comunque tenuto alla presentazione della domanda annua di pagamento"

9.3 Modifiche, termini, ritardi

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali altre date successive dettate a livello nazionale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

9.4 Mancata presentazione della domanda annua di pagamento

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco.

9.5 FASI DEL PROCEDIMENTO PRIMA ANNUALITÀ

Presentazione delle domande di aiuto	A far data dall'approvazione del presente atto
	con termine ultimo al 15 maggio 2021 o altro
	termine previsto a livello nazionale
Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa
	ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 15 dicembre 2021
Presentazione della prima domanda di	Entro il 15 maggio 2022
pagamento	
Presentazione delle domande di pagamento	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva
annue	alla presentazione della domanda di aiuto (o
	altra data successiva stabilita a livello nazionale)

La durata dell'impegno è pari a 1 anno (eventualmente prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal regolamento n. 2020/2220) a partire dal 16 maggio 2021 anche nel caso di diverso termine nazionale stabilito per la presentazione delle domande.

La possibilità di presentare domanda con ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2021 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato prima della domanda di aiuto.

Le indicazioni ivi contenute sono necessarie alla stesura della graduatoria e alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2022) sono ammesse a premio le colture autunno vernine 2021-2022 e le primaverili 2022.

Al 15/05/2022 è presentata la prima domanda di pagamento sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale validato alla data di presentazione della domanda di pagamento stessa ed in cui le superfici precedentemente dichiarate con la domanda di aiuto sono effettivamente richieste a pagamento.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2022), eventuali riduzioni di superfici per perdita del titolo di possesso rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

9.6 FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 15 dicembre 2021 ARTEA adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it)

10 CONDIZIONALITÀ

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 730/2020: "Delibera di GR n. 631/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base al DM del 10 marzo 2020.

11 REQUISITI MINIMI

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 7 al DM 10 marzo 2020 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alle delibere di GR n. 1598/2020: "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati"

12 ATTIVITÀ AGRICOLA

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016.

13 CLAUSOLA DI REVISIONE

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

14 Causa di forza maggiore

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

15 COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

16 CESSIONE

16.1 CESSIONE TOTALE

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto per le superfici ammesse con la domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente, potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

16.2 CESSIONE PARZIALE

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

 il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;

2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione.
 In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione dello stesso.
- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno ma le superfici già in possesso del concessionario possono essere ammesse a pagamento solo a seguito di domanda di estensione.

16.3 SUBENTRO NEGLI IMPEGNI IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto

17 CONVERSIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (UE) n. 807/2014, nel corso dell'esecuzione di un impegno può essere autorizzata la conversione (trasformazione) in un altro impegno purché:

- 1. la conversione abbia effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;
- 2. l'impegno esistente sia notevolmente rafforzato.

Nel corso dell'esecuzione dell'impegno relativo al tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" può essere autorizzata la conversione alla misura 11 "Agricoltura biologica".

Per poter beneficiare dell'opportunità della conversione è necessario che al momento della presentazione di una domanda di pagamento relativa all'impegno originario, il beneficiario indichi in modulistica la scelta del nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui vuole effettuare la conversione.

Contestualmente il beneficiario presenta una domanda di aiuto per il nuovo tipo di operazione/sottomisura/misura scelto. Fino al momento dell'approvazione della graduatoria per il tipo di operazione/sottomisura/misura oggetto della conversione, il beneficiario è tenuto al rispetto degli impegni relativi ad entrambi i regimi di aiuto. Nel caso in cui venga autorizzata la conversione, l'impegno originario cessa senza alcuna conseguenza; in caso contrario, il beneficiario mantiene l'impegno originario fino alla sua conclusione.

La domanda di aiuto è consentita solo nel caso in cui siano aperti i bandi del tipo di operazione/sottomisura/misura verso cui è consentita la conversione.

La conversione determina l'inizio di un nuovo periodo di impegno, a prescindere da quando è iniziato il periodo di impegno originario.

18 RINUNCE AGLI IMPEGNI

Fatto salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di recezione della stessa.

19 ISTRUTTORIA DEI RECUPERI

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

20 CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande. In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

21 DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

- Registro delle operazioni colturali
- Registro di magazzino
- Documentazione fiscale di acquisto dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
- In caso di utilizzo di contoterzisti disponibilità di un contratto/fattura con il contoterzista che riguardi eventualmente sia l'utilizzo che l'eventuale acquisto degli stessi.
- Certificato dell'avvenuta taratura strumentale
- Certificato dell'effettuazione delle analisi
- Piano di fertilizzazione
- Bilanci idrici

ALLEGATO 1 NORME TECNICHE PRODUTTIVE

STRALCIO DEI PRINCIPI GENERALI DELLA REGIONE TOSCANA PER LE PRODUZIONI AGRICOLE OTTENUTE CON METODO DELL'AGRICOLTURA INTEGRATA

SONO PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO LE DISPOSIZIONI PERTINENTI ALLA OPERAZIONE 10.1.2 "MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INPUT CHIMICI ED IDRICI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020

Premessa

Il metodo produttivo "agricoltura integrata" prevede il rispetto di tecniche di produzione intendendo compatibili con la tutela dell'ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l'uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull'ambiente, così come enunciato dall'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 15 aprile 1999.

I presenti principi generali per le produzioni agricole integrate dettano un insieme di indicazioni, sotto forma di vincoli e raccomandazioni, relative allo svolgimento delle pratiche agricole, allo scopo di rendere compatibile la conduzione dell'azienda agricola con gli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali e con l'applicazione delle normative in materia ambientale. Essi sono più restrittivi dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e allegati III e IV del Reg. CE 1782/2003 e costituiscono gli impegni ulteriori richiesti dalla misura 214, azione 4.2 "Agricoltura integrata" del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005), dalla misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" limitatamente al sistema di qualità di cui alla L.R. 15 aprile 1999 n. 25. Detti principi sono inoltre estesi al sistema del marchio Agriqualità di cui alla L.R. 25/99.

I presenti Principi Generali sono suddivisi in norme tecniche agronomiche e norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti e sono la base di riferimento per la definizione di dettaglio delle specifiche schede tecniche colturali.

L'insieme dei Principi Generali e delle schede tecniche colturali costituisce il "Disciplinare" di produzione integrata.

Per la definizione delle norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti si fa riferimento:

- alla Decisione comunitaria C (96) 3864 del 30 dicembre 1996 con cui vengono approvati i "Criteri generali per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti".
- ai principi della lotta integrata, tenendo conto che tale strategia si inserisce nel contesto più ampio della produzione integrata il cui punto di riferimento sono le linee guida contenute nel documento "INTEGRATED PRODUCTION" Principles and technical guidalines" pubblicato sul bollettino IOBC/WPRS Vol. 22 (4) 1999 che costituiscono la base dei criteri per le norme tecniche.

Le norme di difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti sono attuate tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1. selezione dei prodotti a minor impatto verso l'ambiente e l'uomo,
- 2. limitazione del numero dei trattamenti per le singole avversità di ogni coltura,
- 3. per le principali avversità presenza di soglie o criteri di intervento, il cui rispetto è obbligatorio,
- 4. limitazione nell'uso di un medesimo principio attivo o gruppo di principi attivi con azione simile. Vengono inoltre privilegiate tecniche o strategie agronomiche (ad esempio successioni colturali, scelta varietale, fertilizzazione bilanciata, lavorazioni ecc.) in grado di garantire un minore impatto ambientale; ne consegue che i metodi di difesa previsti dal Reg. CEE 2092/91 e s.m. sono sempre consentiti anche se non espressamente indicati nelle norme tecniche.

Le norme contenute nelle schede di difesa e di diserbo sono approvate dal Comitato Difesa Integrata istituito con Decreto Ministeriale n. 242/st del 31/01/2005.

Ai fini dell'evidenza dell'applicazione delle norme (agronomiche e di difesa e diserbo) di seguito definite è obbligatoria una tenuta documentale in appositi registri.

Nella definizione delle norme tecniche più significative del metodo della produzione integrata all'interno delle schede colturali, potranno essere riportate tutte quelle indicazioni che si ritengono necessarie al raggiungimento degli obiettivi di tutela ambientale considerati necessari indipendentemente dal contenuto dei presenti Principi Generali.

NORME TECNICHE AGRONOMICHE

OMISSIS

Fertilizzazione

Gli obiettivi di un'adeguata fertilizzazione sono il raggiungimento o il mantenimento di un equilibrio vegeto-produttivo delle colture e di migliorare le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, evitando apporti eccessivi di elementi fertilizzanti e tutelando così la qualità dei corpi idrici.

Ne discende che vengono individuati come criteri fondamentali:

- la definizione dei quantitativi massimi di elementi nutritivi da distribuire alle singole colture sulla base delle loro asportazioni e delle risorse utili disponibili nel suolo;
- la definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche, dell'andamento climatico e della cinetica di assorbimento degli elementi nutritivi da parte delle colture.
- l'impiego razionale dei reflui zootecnici e di altre matrici organiche tenendo conto delle loro proprietà specifiche e della duplice valenza di ammendanti e di concimi.
- Le unità fertilizzanti da somministrare devono essere determinate attraverso il metodo del bilancio considerando i fabbisogni colturali, gli apporti imputabili alla fertilità del suolo nonché le "perdite" legate alla lisciviazione e ai fenomeni di immobilizzazione. In ogni caso le risultanze del metodo del bilancio trovano limitazione nei massimali delle unità fertilizzanti consentite (per azoto, fosforo e potassio) che sono fissate all'interno delle singole schede tecniche colturali. Tali massimali sono stati individuati:
- sulla base degli assorbimenti unitari dei macronutrienti, secondo i dati riportati dalla dottrina in materia e partendo da tali valori sperimentali sono state determinate le esigenze nutritive di ciascuna coltura in rapporto alle rese tradizionalmente conseguibili in Toscana e al livello medio di fertilità dei terreni regionali.
- -è stato inoltre considerato prioritario, in un'ottica di differenziazione del metodo produzione integrata rispetto a una gestione convenzionale delle colture e in considerazione della Direttiva Nitrati, perseguire la finalità di ridurre gli inputs di concimi chimici nell'ambiente riducendo fino ad almeno il 30% i quantitativi distribuiti secondo la consuetudine (BPA). Ne deriva per l'azienda l'obbligo di rispettare i quantitativi massimi riportati nelle schede tecniche se i quantitativi calcolati con il metodo del bilancio prevedono dosi superiori ai massimali stessi e ad attenersi alle dosi derivanti dal metodo del bilancio se inferiori ai massimali previsti.

E' consentito l'impiego di tutti i concimi minerali e organici e degli ammendanti permessi dalla vigente legislazione, ogni intervento deve essere preso in considerazione ai fini del piano di fertilizzazione.

Per esplicitare gli obblighi sopra indicati ogni azienda deve predisporre di un piano di fertilizzazione redatto da un tecnico con titolo di studio nel settore agricolo in considerazione dei limiti e dei vincoli posti nelle schede colturali specifiche per gruppi di colture e delle risultanze delle analisi fisicomeccaniche e chimiche del terreno. Le analisi devono essere effettuate presso laboratori pubblici o privati nel rispetto dei metodi ufficiali di analisi. All'inizio dell'impegno l'azienda deve disporre dei

valori analitici relativi a tessitura, pH, sostanza organica, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile; ai fini del piano di fertilizzazione sono valide anche analisi eseguite nei due anni precedenti. Le analisi devono essere ripetute almeno una volta ogni cinque anni e in ragione di un'estensione di superficie indicata per i seguenti gruppi di colture:

- cereali, industriali (compreso no-food) e foraggere ogni 10 ha,
- officinali ogni 5 ha,
- frutticole, vite e olivo ogni 2 ha,
- orticole ogni 2 ha se in coltura specializzata, ogni 10 ha se in successione con altri gruppi di colture. Tuttavia questi vincoli legati alla superficie possono essere superati nel caso in cui l'azienda sia in grado di dimostrare, con una relazione tecnica a firma di un professionista iscritto a specifico Albo professionale del settore agricolo, una minor necessità dovuta all'omogeneità dei suoli interessati. Pertanto nella relazione occorre indicare le superfici da ritenersi omogenee e il numero minimo di analisi determinato di conseguenza.

Dopo cinque anni dalla data delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo (sostanza organica, azoto totale, potassio scambiabile, e fosforo assimilabile); mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e calcare totale) non sono più richieste nuove determinazioni.

Concimazione organica

Data la carenza di sostanza organica nei terreni toscani si ritiene conveniente incentivare l'uso di concimi organici per riportare a un livello agronomicamente valido il tenore di sostanza organica, stimabile intorno al 2%.

Tutti i concimi organici previsti dalla normativa vigente e il compost di qualità possono essere impiegati, distribuiti da soli o a integrazione dei concimi di sintesi.

Non è consentito l'impiego di fanghi e reflui provenienti da impianti di depurazione e da altri impianti di trasformazione; non è parimenti concesso l'utilizzo dei residui di lavorazione delle industrie agroalimentari.

OMISSIS

NORME TECNICHE DI DIFESA E CONTROLLO DELLE INFESTANTI

La scheda tecnica di difesa e controllo delle infestanti riporta, per singola coltura o gruppi colturali, le indicazioni minime che costituiscono obblighi ed indicazioni prioritarie per l'operatore agricolo.

OMISSIS

b) Individuazione dei mezzi di difesa

La scelta e l'applicazione dei mezzi di intervento non devono tenere conto solo degli aspetti fitoiatrici ed economici, ma devono essere subordinati ai possibili effetti negativi sull'uomo e sugli ecosistemi. Possono essere individuati due livelli di scelta:

- selezione qualitativa dei mezzi di difesa;
- ottimizzazione delle quantità e delle modalità di distribuzione.

b.1) Selezione qualitativa dei mezzi di difesa

OMISSIS

Nella scelta dei fitofarmaci occorre:

- individuare quelli che possiedono una buona efficacia nei confronti della avversità e che si inseriscono, per le loro caratteristiche tecniche, nella strategia di intervento specificatamente individuata;
- minimizzare i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente selezionando i fitofarmaci che risultano a minor impatto;
- enfatizzare l'attività degli organismi utili, ricorrendo ai fitofarmaci più selettivi;

In particolare le caratteristiche dei fitofarmaci che devono essere considerate allo scopo di individuare il miglior compromesso fra la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dell'uomo e le esigenze applicative, sono:

- efficacia nei confronti dell'avversità;
- selettività per la coltura;
- rischio tossicologico per l'uomo sia per quanto riguarda gli effetti a breve termine (tossicità acuta) che quelli a lungo termine (tossicità cronica);
- selettività nei confronti degli organismi utili;
- persistenza nell'ambiente e sugli organi vegetali;
- mobilità nel suolo;
- residualità sulla coltura con particolare riferimento alla parte edule;
- rischi di resistenza;
- formulazione;
- miscibilità.

Per quanto riguarda gli aspetti ecotossicologici gli elementi che occorre considerare sono i seguenti:

- **1. Tossicità per l'uomo**. Per il rischio tossicologico acuto è obbligatorio escludere o limitare fortemente i prodotti "tossici" e "molto tossici" (ex prima classe), e limitare quelli "nocivi" (ex seconda classe) preferendo l'impiego di prodotti meno tossici (ex terza e quarta classe).
- Relativamente al rischio di tossicità cronica occorre porre limitazioni, sia qualitative che quantitative, all'uso dei prodotti per i quali non siano chiaramente esclusi "indizi di pericolosità" desumibili dalle frasi di rischio riportate in etichetta.
- **2.** Dannosità all'agroecosistema. Da considerare in particolare la selettività per gli organismi utili specie per quelli dotati di un ruolo attivo nella regolazione delle popolazioni dannose, nonché sulla produttività (pronubi). Dovranno inoltre essere limitati i fitofarmaci che hanno evidenziato problemi di inquinamento ad ampio raggio da deriva.
- **3.** Residualità sui prodotti alimentari. Tale aspetto costituisce un elemento di utile valutazione per il posizionamento dei principi attivi nell'ambito delle strategie di intervento; occorre, perciò dare preferenza a quei principi attivi che abbiano minore periodo di carenza o adottare un periodo di sicurezza più cautelativo rispetto a quello definito in etichetta.
- **4. Comportamento nell'ambiente**. Si deve considerare la persistenza di un principio attivo nel terreno insieme alle caratteristiche di mobilità nel suolo nonché nelle acque. Tali aspetti risultano determinanti per gli erbicidi, per i quali occorre orientarsi verso prodotti a limitata persistenza che assicurino l'attività solo per il periodo necessario a garantire il contenimento delle infestanti sulla coltura in atto. Questo criterio di selezione si ripercuote anche sulla scelta delle strategie d'intervento. Infatti, quando tecnicamente praticabile, al fine di contenere l'impiego dei prodotti residuali si tende a preferire gli interventi di post-emergenza (per lo più fogliari e sistemici) a quelli di pre-emergenza.

Inoltre, ove realizzabile e considerando con attenzione quanto sopra detto, è necessario garantire l'alternanza dei principi attivi, possibilmente con diverso meccanismo d'azione. A tale scopo potrà

essere utile limitare l'uso dei principi attivi al fine di indurre l'operatore agricolo ad utilizzare fitofarmaci diversi.

b.2) Ottimizzazione delle quantita' e delle modalita' di distribuzione

I diversi mezzi di lotta devono essere applicati adottando tecniche che consentano di ridurre al minimo indispensabile le quantità necessarie per l'espletamento dell'attività fitoiatrica nonché la dispersione nell'ambiente. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso l'ottimizzazione dei parametri di distribuzione.

A tale fine il più efficace e immediato modo per ridurre la quantità di fitofarmaco impiegata è sicuramente rappresentato dal ricorso a macchine irroratrici efficienti e correttamente tarate e regolate sia per ridurre la dispersione fuori bersaglio sia per consentire un'ottimale azione antiparassitaria.

In generale la giustificazione degli interventi, e di per sé l'intera applicazione dei criteri generali, deve determinare una riduzione delle quantità di p.a. impiegate per unità di superficie, attraverso una riduzione del numero complessivo degli interventi.

ALLEGATO 2 PIANO DI FERTILIZZAZIONE

Per la determinazione della quantità di azoto da distribuire si applica la seguente equazione :

• $Q_N = (F_N) - (Nc + Nf + An + Np + Nv)$

Dove:

- Q_N = quantità di azoto da distribuire
- F_N = fabbisogno in azoto della coltura stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in azoto presente nel prodotto utile e negli altri organi della pianta
- Nc = quantità di azoto resa disponibile o sottratta dalla coltura precedente
- Nf = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente
- Nm = apporto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica del terreno
- N p = quantità di azoto proveniente dalle precipitazioni atmosferiche
- Nv = quantità di azoto perduto per lisciviazione, nitrificazione o volatilizzazione

Per la determinazione della quantità di fosforo da distribuire si applica la seguente equazione :

$$Q_P = (F_P) + Pr$$

Dove :

- $Q_F = quantità di fosforo da distribuire espressa in anidride fosforica (<math>P_2O_5$)
- (F_P) = fabbisogno in fosforo della coltura (espresso in anidride fosforica) stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in fosforo presente nel prodotto utile e negli altri organi della pianta
- Pr = quantità di fosforo soggetta a retrogradazione, dipendente dal pH del terreno

Per la determinazione della quantità di potassio da distribuire si applica la seguente equazione:

$$Q_K = (F_K) + K_L$$

Dove:

- Q_K = quantità di potassio da distribuire espressa in ossido di potassio (K₂O)
- (F K) = fabbisogno di potassio della coltura, stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in potassio presente nel prodotto utile e negli altri organi della pianta
- K_L = quantità di potassio soggetta a lisciviazione

Il calcolo del valore dei singoli parametri delle equazioni deve essere eseguito in ragione della specificità della tipologia di coltura (es. coltura erbacea o arborea, annuale o poliennale), delle pratiche colturali eseguite (rimozione dei residui colturali, esecuzione di fertilizzazioni organiche) e delle condizioni agroclimatiche dell'ambiente di coltivazione.

ALLEGATO 3 REGISTRAZIONI PER LE VERICHE DEGLI IMPEGNI

Il registro deve riportare i dati identificativi dell'azienda riferiti all'UTE soggetta ad impegno

Per verificare il rispetto dei divieti è necessario registrare tutte le operazioni di un certo tipo (es: lavorazioni del terreno o diserbo) sull'uso del suolo <u>pertinente per impegno</u>, secondo quanto di seguito riportato:

Registro di magazzino	Registro degli interventi
Impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici"	Impegno "Miglioramento della gestione degli input chimici"
Registrazioni obbligatorie per le superfici dell'UTE oggetto di impegno:	Registrazioni obbligatorie per le superfici dell'UTE oggetto di impegno:
 entrata/uscita magazzino fitofarmaci entrata/uscita magazzino fertilizzanti (chimici e organici) 	 somministrazione fitofarmaci distribuzione fertilizzanti (chimici e organici) data inizio di raccolta delle produzioni nel/negli appezzamenti di riferimento
Impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici"	Impegno "Miglioramento della gestione degli input idrici"
Nessun obbligo specifico	Registrazioni obbligatorie per le superfici dell'UTE oggetto di impegno dichiarate irrigue*: • Tipo intervento: irrigazione • coltura • volumi • data intervento • superficie interessata

^{*} E' possibile per le irrigazioni che si prolungano nel tempo fare una registrazione di inizio dell'intervento con il volume distribuito e poi registrare la data di fine intervento con il relativo volume al netto di quello distribuito e registrato a inizio intervento. Nel registro riportare "inizio periodo di irrigazione" e quindi a chiusura riportare "Fine periodo irrigazione".

Registro di magazzino

Il registro deve riportare i dati identificativi dell'azienda riferiti all'UTE soggetta ad impegno <u>Fitofarmaci</u> - registrazione per prodotto

Denominazione commerciale prodotto

Numero registrazione del prodotto

Principio attivo del prodotto utilizzato

P.IVA/CF Rivenditore

Azienda produttrice

Data carico in magazzino (data documento di trasporto o fattura immediata)

Quantità in ingresso (Kg/Lt)

Numero scarico da magazzino

Quantità in uscita (kg/lt)

<u>Fertilizzanti</u> - registrazione per prodotto Fertilizzazione organica

Prodotto commerciale (specificare se commerciale o no)

Tipo di prodotto (effluenti zootecnici, ammendanti, digestato ecc...)

Data carico in magazzino (data documento di trasporto o fattura immediata, in caso di produzione propria la registrazione in magazzino può essere effettuata immediatamente prima dell'utilizzo)

Quantità in ingresso (Kg/Lt)

Numero scarico da magazzino

Quantità in uscita (kg/lt)

Tenore in azoto

P.IVA/CF Provenienza_rivenditore, (specificare se di produzione propria)

Azienda produttrice

Fertilizzazione chimica

Nome fertilizzante

P.IVA/CF rivenditore

Azienda produttrice

Tipo di formulazione (Es.granulare...)

Composizione (titolo in azoto, fosforo e potassio)

Indicare genericamente la presenza/assenza di altri elementi o microelementi

Data carico in magazzino Quantità in ingresso (Kg/Lt) (data documento di trasporto o fattura immediata)

Numero scarico da magazzino

Quantità in uscita (kg/lt)

Registro delle operazioni colturali

<u>Il registro deve riportare i dati identificativi dell'azienda riferiti all'UTE soggetta ad impegno</u> <u>Somministrazione fitofarmaci</u>

Superficie interessata dall'intervento (mg)

Nome del prodotto utilizzato

Avversità:

- malattie fungine/batteriche/virosi (specificare il tipo di avversità: oidio, marciume...),
- parassiti animali (per gli insetti specificare la categoria ossia tignoletta, piralide ...),
- acari, nematodi,
- altri parassiti animali (specificare roditori, uccelli, ungulati).
- Per infestanti/malerbe (specificare dicoltiledoni o graminacee/monocotiledoni, o polloni/ricacci), per fitoregolatori (brachizzante, anticascola, cascolante, altri)

Epoca di intervento per le colture erbacee: presemina, pre-emergenza, post emergenza precoce, post-emergenza, accestimento, levata, spigatura, inizio fioritura, fioritura, fine fioritura, maturazione, pre-raccolta

Epoca di intervento per le colture arboree: gemme a riposo, gemme rigonfie, gemme cotonose, punte verdi, foglie distese, bottoni, inizio fioritura, fioritura, fine fioritura, allegazione, ingrossamento, maturazione, pre-raccolta

Data inizio raccolta

Numero scarico del magazzino (deve risultare un collegamento tra i prodotti scaricati dal magazzino e utilizzati)

Quantità di prodotto fitosanitario utilizzato (kg, Lt)

Volume di acqua (Lt)
Data di esecuzione dell'intervento

<u>Distribuzione fertilizzanti</u>

Superficie interessata dall'intervento (con indicazione della parcella in mg)

Data di esecuzione dell'intervento di fertilizzazione

Epoca di esecuzione: di fondo (o di pre-impianto), di pre-semina/semina (impianto), di copertura, annuale/di mantenimento

Nome del fertilizzante (in caso di fertilizzazione chimica),

Materiale distribuito (effluente zootecnico, ammendante, digestato ecc....)

Modalità di distribuzione: di pieno campo, localizzata, fertirrigazione, fogliare.

Quantità unitaria di azoto apportata

Quantità di fosforo apportata (solo per fertilizzanti chimici) Quantità di potassio apportata (solo per fertilizzanti chimici)

Numero di scarico del magazzino (deve risultare un collegamento tra i prodotti scaricati dal magazzino e utilizzati)